

ENERGIA: TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Sentenza 30 ottobre 2025 n. 1217.

-Energia -Procedimento di V.IA. -Concerto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura -Silenzio assenso ex articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 -Configurabilità -Ragioni.

il parere reso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale per la ripresa e resilienza in data 13 agosto 2025, vale a dire dopo il termine perentorio di venti giorni dalla data di trasmissione del parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non dia vita al dissenso tra amministrazioni competenti nella fase endoprocedimentale proprio per il fatto di essere intervenuto tardivamente. In accordo con quanto affermato dal Collegio nel proprio precedente richiamato deve, anzi, ritenersi formato il concerto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura sotto forma di silenzio assenso, in base a quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990. All'applicazione dell'istituto del silenzio assenso non ostano gli argomenti elencati dall'Avvocatura dello Stato. Non costituisce ragione ostativa all'applicazione del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis il fatto che le autorità preposte alla cura degli interessi pubblici che si contendono il campo possano definirsi "pariteticamente codecidenti". L'argomento cede il passo rispetto alla constatazione che l'articolo 16-septies della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili enuncia il principio secondo il quale la promozione delle fonti di energia rinnovabile costituisce interesse pubblico prevalente. Ciò significa, ad avviso del Collegio, da un lato che la posizione delle due Amministrazioni centrali chiamate a rendere il concerto è ineguale, per la prevalenza riconosciuta dal diritto dell'Unione europea all'efficienza energetica; dall'altro, che proprio l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 241 del 1990 può trovare applicazione nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trattandosi di strumento capace di assicurare maggiore speditezza ad un'azione amministrativa che deve tendere all'obiettivo dell'efficienza energetica quale interesse pubblico prevalente. Anche la previsione contenuta nell'articolo 25, comma 2-quater di un potere sostitutivo attivabile in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura che, secondo l'Avvocatura erariale dimostrerebbe l'incompatibilità, in subiecta materia, del meccanismo del silenzio assenso non costituisce argomento contrario all'applicabilità del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 241 del 1990 nel caso in esame. Pare sufficiente a tal riguardo rinviare alla chiara argomentazione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 867 del 2025 secondo la quale *"La norma di cui al comma 2-quater, infatti, disciplina le fattispecie riguardanti l'inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica oppure il ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura. Essa non ha ad oggetto, invece, l'inerzia della competente Soprintendenza nel rilascio del parere di sua competenza e non risulta pertanto invocabile in relazione al caso di specie."* E' pertanto inconferente, ad avviso del Collegio, il richiamo all'esercizio della potestà sostitutiva dal momento che, nella fattispecie in esame, il rimedio non trova applicazione in caso di inerzia o tardiva emanazione del parere da parte della Soprintendenza speciale per il PNRR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura e della Presidenza del consiglio dei ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;

1.- Con ricorso ritualmente incardinato innanzi al Tar Puglia, la società Pacifico Acquamarina 1 s.r.l. agisce in giudizio per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia, previa adozione delle opportune misure cautelari -prima tra tutte la sospensione dell'efficacia: a) della nota del prot. 168097 del 15.9.2025 con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (d'ora in poi, MASE) ha comunicato l'attivazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge 400/1988 in relazione al "Progetto per la realizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico, denominato "BUFALARA", della potenza di 64,76 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi rispettivamente nei comuni di Serracapriola (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG); b) degli atti e provvedimenti relativi alla procedura di deferimento del predetto progetto in Consiglio dei ministri, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. 156570 del 22.8.2025 con la quale il MASE ha rigettato la richiesta della Società di rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale; c) del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura prot. n. 23170-P del 13.8.2025; per l'accertamento, ove occorra, dell'inefficacia del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura prot. n. 23170-P del 13.8.2025 nonché della formazione del silenzio-assenso quanto all'atto di competenza del MIC ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del TUA e dell'art. 17-bis della legge n. 241/90.

2.- Espone in fatto

- di avere presentato, in data 18 maggio 2022, istanza di VIA da acquisire nell'ambito del modulo procedurale del PUA ex art. 27 del TUA, relativa a un "Progetto per la realizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico, denominato "BUFALARA", della potenza di 64,76 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi rispettivamente nei comuni di Serracapriola (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG)." (di seguito "Progetto" o "Impianto");

-che il progetto – oltre ad avere ad oggetto un intervento "*di pubblica utilità*" ed "*indifferibile ed urgente*" (ex art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006) – costituisce un'opera strategica ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell'art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell'elenco di cui all'allegato I-bis del TUA (cfr. punto 1.2.1) il che imporrebbe una interpretazione della normativa di riferimento che valorizzi l'interesse pubblico prevalente alla promozione delle fonti di energia rinnovabile (cfr., in particolare, l'art. 16-septies della direttiva UE 2018/2001);

- che con nota prot. 55283 del 6 aprile 2023, il MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione progettuale;

3.- Rileva ancora la deducente

- che all'esito della fase istruttoria e di consultazione del pubblico, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito "CT") ha reso, con parere n. 716 del 29 maggio 2025, lo schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del TUA;

-che con nota del 22 luglio 2025 e successiva nota dell'8 agosto 2025, la Società ha chiesto il rilascio del provvedimento di VIA rappresentando che nel termine di 20 giorni dalla trasmissione dello schema di provvedimento al MIC, avvenuta in data 16 giugno 2025, non era pervenuto alcun contributo da quest'ultimo ente (cfr., doc. 7, nota del MASE del 16 giugno 2025 di trasmissione del parere CT al MIC);

- che nonostante l'intervenuto decorso dei termini di legge per l'espressione del parere del MIC, con nota del 22 agosto 2025, il MASE si è rifiutato di rilasciare il provvedimento di VIA, evidenziando che *"la procedura seguirà l'iter previsto dalla normativa vigente"* in considerazione dell'intervenuta adozione del parere negativo del MIC (doc. 8);

-che, facendo seguito a tale nota, con provvedimento del 15.9.2025 (doc. 1), il MASE ha comunicato l'attivazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge 400/1988.

4.- Le censure pose a sostegno del ricorso sono articolate "1. Sulla tardività del parere del Ministero della Cultura e sulla illegittimità della rimessione del procedimento in Consiglio dei Ministri. Sulla condanna del MASE al rilascio della VIA."

5.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei ministri per resistere al ricorso, il cui impianto argomentativo è stato contraddetto con apposita memoria difensiva depositata il 18 ottobre 2025, in vista della prefissata camera di consiglio.

6.- Alla Camera di consiglio del 21 ottobre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente, è stato dato avviso alle parti costituite della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

7.- Si rammenta, in sintesi, che con il presente ricorso, la società interessata impugna gli atti e il provvedimento con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha deferito la conclusione del procedimento finalizzato alla valutazione di impatto ambientale di un progetto di pertinenza della deducente al Consiglio dei ministri; e tanto in considerazione del contrasto insorto tra il parere favorevole della Commissione tecnica istruttoria (organo del MASE) e il parere negativo del Ministero della cultura. Sostiene, la ricorrente, che in realtà, il MASE avrebbe potuto e dovuto

concludere il procedimento di VIA, senza deferire la questione al Consiglio dei ministri perché il parere del Ministero della cultura sarebbe tardivo rispetto ai termini perentori previsti dal Testo unico in materia ambientale, con conseguente formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della legge n. 241/90. A questa impostazione si oppone l'approccio interpretativo seguito dalla difesa delle Amministrazioni intimate che prende le mosse: a) dalla posizione di autorità pariteticamente codecidenti riconoscibile al Ministero dell'ambiente e al Ministero della cultura nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, dalla quale discenderebbe la natura obbligatoria del parere/concerto del Ministero della cultura; b) dall'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 trovando applicazione in questa materia, per volontà espressa del legislatore, un'ipotesi di silenzio devolutivo. In questa prospettiva, sostiene l'Avvocatura dello Stato, il parere del Ministero della cultura andrebbe inteso come atto necessario del procedimento e non come mero apporto consultivo. Questa impostazione risulterebbe avvalorata dalla previsione contenuta nell'articolo 25, comma 2-quater di un potere sostitutivo attivabile in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura che dimostrerebbe l'incompatibilità, in *subiecta* materia, del meccanismo del silenzio assenso. Anche la giurisprudenza amministrativa più recente, come quella del Tar Campania, avrebbe focalizzato la sua attenzione sugli elementi che si oppongono all'operatività, nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, dell'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 nei seguenti termini *"in materia di VIA la semplificazione procedimentale è affidata non alla formazione dell'atto tacito (ex art 17 bis), quanto piuttosto (soltanto) alla previsione di termini perentori cui fa seguito l'esercizio di poteri sostitutivi in via ufficiosa. Del resto, il comma 7 del citato articolo 25 prevede: "Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241", escludendo espressamente l'applicazione dell'art. 2 co. 8 bis l. 241/1990 che prevede l'inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14 ter, comma 7. L'art. 17 bis l. 241/1990, inoltre, disciplina un'ipotesi di silenzio assenso solo nei rapporti tra amministrazioni; mentre, la VIA è atto di concerto su istanza del privato, sicché devono trovare applicazione i limiti posti al silenzio assenso - tra cui la tutela del paesaggio e dell'ambiente- dall'art. 20 l. 241/1990"*. Ulteriori argomenti a sostegno della tesi delle amministrazioni intimate sarebbero da rintracciare nel fatto che *"Inoltre, il comma 4 dell'art 17 bis stabilisce che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."* Il procedimento di VIA si conclude con l'emissione di un provvedimento espresso, come prescritto dalla normativa eurounitaria (Direttiva

2011/92/UE “concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”). Pertanto, anche per tale seconda ragione, l’art 17 bis risulta inapplicabile, in quanto il detto procedimento non può in alcun modo essere superato o concluso in modo implicito in virtù di disposizioni di semplificazione, proprio per l’elevato livello di discrezionalità amministrativa e tecnica (Cons. Stato, Sez. IV, sent n 4355/2022). E, ancora, anche l’art. 20, comma 4 della medesima L. 241/1990, stabilisce che: “Le disposizioni del presente articolo (ndr. silenzio assenso) non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, [...], ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, [...]”.

8.- Il Collegio ha già avuto occasione di pronunciarsi in un caso analogo a quello che forma oggetto della presente controversia con sentenza resa su ricorso n. 1039 del 2024, nel cui ambito sono stati affermati principi dai quali non vi è ragione di discostarsi, nei seguenti termini: “E’ fondata, in primo luogo, la censura con la quale la deducente lamenta l’illegittima rimessione del procedimento in Consiglio dei Ministri. Si rammenta, a tal riguardo, che, secondo l’articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400 del 1988 può essere deferita al Consiglio dei Ministri “la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”. In questa prospettiva, il Capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota dell’8 novembre 2024, movendo dal presupposto di un dissenso tra amministrazioni, emerso in sede di valutazione di impatto ambientale, ha espressamente richiesto “...la rimessione alla delibera del Consiglio dei Ministri, ai fini della relativa definizione della procedura VIA”; ciò, conformemente alla proposta sulle modalità di prosecuzione del procedimento, contenuta nella precedente nota del Capo dipartimento del Dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, del 30 ottobre 2024. La decisione di devolvere la questione al Consiglio dei ministri presupponeva, tuttavia, che i pareri contrastanti in materia fossero stati validamente formulati dalle Amministrazioni. Come correttamente argomentato dalla difesa della ricorrente, nel caso in esame deve, invece, ritenersi acclarata la tardività del parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla competente Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero della cultura, in dissenso rispetto al precedente parere favorevole pronunciato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, quale organo del MASE. Il parere del MIC è stato reso, infatti, il 18 ottobre 2024 oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione del parere del MASE acquisito il 28 dicembre 2023. L’intempestivo parere da parte del MIC rendeva il dissenso tra Amministrazioni improduttivo degli effetti suoi propri. Per questa ragione è senz’altro illegittima sia la decisione di rimettere la questione al Consiglio dei ministri datata 8 novembre 2024, sia la presupposta nota del 30 ottobre 2024 per violazione dell’articolo 5

della legge n. 400 del 1988, non essendo configurabile un dissenso conforme al modello legale tipico descritto dalla norma; risulta violato anche l'articolo 1, comma 2 della legge n. 241 del 1990 che impedisce all'Amministrazione procedente di aggravare il procedimento dal momento che la devoluzione al Consiglio dei ministri della decisione comportava senza dubbio una complessità ulteriore del procedimento di VIA. 14.- Occorre, peraltro, porre l'accento sul fatto che nella fattispecie concreta deve trovare applicazione il peculiare istituto del silenzio-assenso orizzontale – tra Amministrazioni- contemplato dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990. Si premette, in proposito, che secondo l'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, richiede l'acquisizione del previo concerto del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, come già rilevato. L'inutile decorso del termine fa sì che il concerto del MIC si formi per effetto del silenzio assenso. Ciò discende dall'articolo 17-bis della legge 241 del 1990. La disposizione normativa richiamata, dopo aver stabilito entro quali termini deve intervenire l'assenso o il concerto dell'Amministrazione, recita “Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”. Di particolare rilievo la previsione secondo la quale “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.” L'articolo 17-bis della legge 241 del 1990 è stato quindi disatteso in quanto invece di ritenere formato l'assenso del MIC per silentium, il MASE ha illegittimamente valorizzato il tardivo parere del MIC traendone la conseguenza di un dissenso tra amministrazioni. Nella fattispecie concreta, il concerto del MIC si è, invece, formato, come già detto, per effetto del silenzio assenso. Ripercorrendo le scansioni del procedimento in esame, va infatti detto che il 7 dicembre 2023 la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto della ricorrente; mentre il Ministero della cultura, con nota prot. 30184-P del 18/10/2024, acquisita in pari data dal MASE, ha trasmesso il proprio parere tecnico di competenza, negativo, a termini ormai inesorabilmente spirati. Va quindi accolta la relativa domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all'atto di assenso di competenza del MIC ai sensi del combinato disposto degli articoli 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 17-bis della legge n. 241/1990.”.

9.- Anche nel caso in esame deve ritenersi che il parere reso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale per la ripresa e resilienza in data 13 agosto 2025, vale a dire dopo il termine perentorio di venti giorni dalla data di trasmissione del parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-

PNIEC non dia vita al dissenso tra amministrazioni competenti nella fase endoprocedimentale proprio per il fatto di essere intervenuto tardivamente. In accordo con quanto affermato dal Collegio nel proprio precedente richiamato deve, anzi, ritenersi formato il concerto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura sotto forma di silenzio assenso, in base a quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990. All'applicazione dell'istituto del silenzio assenso non ostano gli argomenti elencati dall'Avvocatura dello Stato. Non costituisce ragione ostativa all'applicazione del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis il fatto che le autorità preposte alla cura degli interessi pubblici che si contendono il campo possano definirsi "pariteticamente codecidenti". L'argomento cede il passo rispetto alla constatazione che l'articolo 16-septies della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili enuncia il principio secondo il quale la promozione delle fonti di energia rinnovabile costituisce interesse pubblico prevalente. Ciò significa, ad avviso del Collegio, da un lato che la posizione delle due Amministrazioni centrali chiamate a rendere il concerto è ineguale, per la prevalenza riconosciuta dal diritto dell'Unione europea all'efficienza energetica; dall'altro, che proprio l'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 241 del 1990 può trovare applicazione nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trattandosi di strumento capace di assicurare maggiore speditezza ad un'azione amministrativa che deve tendere all'obiettivo dell'efficienza energetica quale interesse pubblico prevalente. Anche la previsione contenuta nell'articolo 25, comma 2-quater di un potere sostitutivo attivabile in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura che, secondo l'Avvocatura erariale dimostrerebbe l'incompatibilità, in subiecta materia, del meccanismo del silenzio assenso non costituisce argomento contrario all'applicabilità del silenzio assenso di cui all'articolo 17-bis della legge 241 del 1990 nel caso in esame. Pare sufficiente a tal riguardo rinviare alla chiara argomentazione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 867 del 2025 secondo la quale *"La norma di cui al comma 2-quater, infatti, disciplina le fattispecie riguardanti l'inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica oppure il ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura. Essa non ha ad oggetto, invece, l'inerzia della competente Soprintendenza nel rilascio del parere di sua competenza e non risulta pertanto invocabile in relazione al caso di specie."* E' pertanto inconferente, ad avviso del Collegio, il richiamo all'esercizio della potestà

sostitutiva dal momento che, nella fattispecie in esame, il rimedio non trova applicazione in caso di inerzia o tardiva emanazione del parere da parte della Soprintendenza speciale per il PNRR.

10.- Tutto ciò premesso, accolta la domanda di accertamento della formazione del concerto sotto forma di silenzio assenso tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura, va annullata la nota con la quale il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha dato riscontro negativo, in data 22 agosto 2025, alla richiesta di rilascio del provvedimento di VIA, così come formulata dalla ricorrente, sul presupposto che *"...con parere del 13 agosto, pubblicato sul portale VIA VAS di questo Ministero, il MIC ha stabilito che il progetto ricade in area non idonea, pertanto, la procedura seguirà l'iter previsto dalla normativa vigente"*. La nota in questione disattende l'intervenuta formazione del concerto di cui sopra ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 241 del 1990. Del pari illegittima è la nota con la quale, in data 15 settembre 2025, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ritenuto che *"...il contrasto tra il parere positivo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (n. 716 del 29/05/2025), e quello negativo del Ministero della cultura trasmesso con nota prot. 23170-P del 13 agosto 2025 non consente di pervenire ad una unitaria decisione in merito al procedimento di VIA in argomento... con la conseguenza che la scrivente Direzione generale ha ritenuto che sulla questione dovesse essere attivata la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge 400/1988 e ha proposto la rimessione degli atti relativi al procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*. Anche quest'ultima nota sconta la violazione denunciata dalla difesa della ricorrente sotto il profilo dell'erronea applicazione della devoluzione del dissenso tra amministrazioni alla sede politica costituita dal Consiglio dei Ministri.

11.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento delle note impugnate. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso e, per l'effetto, annulla le note impugnate.

Condanna il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Danilo Cortellessa, Referendario